

Circolare n. 63/79



**AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA
DELLE STRADE**
(A. N. A. S.)

—————
DIREZIONE GENERALE

—————
DIREZIONE CENTRALE TECNICA
Ispettorato I - Ufficio I

Prot. n. 2520

00185 Roma, 9 maggio 1979
Via Monzambano, 10

*Ai Dirigenti dei Compartimenti della
Viabilità*

Loro Sedi

*Agli Ingegneri Capi degli Uffici Speciali
per le Autostrade*

Loro Sedi

*Ai Capi delle Sezioni Staccate della
Viabilità*

Loro Sedi

e, per conoscenza:

*Alla Direzione Centrale Tecnica Ispetti-
va per le Strade ed Autostrade Sta-
tali*

Sede

*Alla Direzione Centrale Tecnica Ispetti-
va per le Autostrade e Trafori in
Concessione*

Sede

*Alla Direzione Centrale degli AA.GG. e
del Personale - Serv. 2° - Sett. 5° -
Concessioni*

Sede

OGGETTO: Impianti di distribuzione di carburanti in fregio alle strade statali.

Con circolare n. 79/73 prot. n. 8400/B.5 del 29 ottobre 1973 questa Direzione Centrale Tecnica ha riassunto le disposizioni in vigore inerenti alla disciplina delle licenze di accesso agli impianti distributori di carburanti lungo le strade statali.

Nel capoverso del Capo VIII di tale circolare si afferma:

« Ove, disattendendo negativi pareri consultivi dell'ANAS, l'autorità prefettizia rilasci egualmente il decreto di concessione dell'impianto i Capi Compartimento dovranno esplicitare ogni utile motivato intervento presso le locali Prefetture inteso ad ottenere la revoca del provvedimento e, in difetto, provvedere egualmente al rilascio delle licenze d'accesso, informando però del caso la Direzione Generale per i provvedimenti atti a conseguire la revoca del decreto prefettizio ».

Peraltro il punto 7) della circolare 11-1-1960, n. 8599, emanata dal Ministro dei Lavori Pubblici, nel disciplinare la medesima fattispecie così dispone: « Per quanto riguarda la procedura da seguire, tenuto conto della rispettiva indipendenza ed autonomia dei due atti che devono concorrere (autorizzazione del Prefetto all'impianto; licenza di accesso di competenza degli organi di questa Amministrazione), si fa presente che il Prefetto, ricevuta la domanda di autorizzazione all'impianto, ne informa il competente Compartimento per la Viabilità, il quale inizia la istruttoria necessaria per stabilire se si possa o meno rilasciare il nulla-osta di sua competenza prescritto dall'art. 18 del R.D. 2 novembre 1933, n. 1741.

Il diniego del nulla-osta impedisce che il Prefetto possa far luogo al rilascio dell'autorizzazione di sua competenza ».

Ciò premesso si fa presente che alla circolare di questa Direzione Centrale Tecnica si è inteso attribuire unicamente la funzione di riassumere le norme vigenti in materia con assoluta esclusione di innovare o comunque modificare la normativa stessa.

Per tale motivo il citato cpv. non è stato mai applicato dai Compartimenti, con la conseguenza che il punto 7) della circolare ministeriale di cui trattasi non ha mai cessato di avere efficacia.

Al fine di evitare possibili equivoci, con la presente, si dispone la rettifica della circolare di questa Direzione Centrale mediante la soppressione del relativo capoverso del Capo VIII e la sua sostituzione con il punto 7) della circolare 11 gennaio 1960, n. 8599 del Ministro dei Lavori Pubblici sopra citato.

Il Direttore Centrale Tecnico

U. PERINETTI